



TRIBUNALE DI LECCE
in Composizione Collegiale
Sezione I Penale

Il Tribunale,

dr.	F. Malagnino	Presidente
dr.ssa	M. Torelli	Giudice
dr.	M. Marangio Mauro	Giudice

- **Visti** gli atti;

- **Rilevato** che il G.I.P., emesso il decreto di giudizio immediato ed investito poi di richiesta di giudizio abbreviato ex art.458 co.1 c.p.p., ha fissato apposita udienza ex art.458 co.2 c.p.p., ma nella predetta udienza, anziché pronunciarsi sull'istanza, ha invece rimesso le parti innanzi al Giudice del dibattimento a seguito di rinuncia, da parte dell'imputato, al richiesto rito alternativo;

Osserva

Il provvedimento con cui il G.I.P. ha rimesso le parti innanzi al Giudice del dibattimento è invalido perché emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge, essendo irretrattabile la presentata richiesta di giudizio abbreviato.

Rileva infatti questo Collegio che, nell'udienza fissata dal G.I.P. a seguito di richiesta di rito abbreviato ex art.458 co.1 c.p.p., il codice prevede che solo nel caso di rigetto della richiesta (art.458 co.2 ter c.p.p.) o di contestazione integrativa ex art.423 co.1 c.p.p. che comporti l'inammissibilità del rito (art.441 bis co.1 bis c.p.p.) o induca l'imputato ad abbandonare il rito (art.441 bis co.1 c.p.p.), il G.I.P. può rimettere le parti innanzi al Giudice del dibattimento per il prosieguo, non essendo prevista alcun'altra ipotesi di transito dibattimentale.

Ed invero, posto il pacifico principio, sancito da Cass., SS.UU., sent. 19-7-2012, n.41461, Bell'Arte, per cui l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato non può essere revocata salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art.441 bis c.p.p. (non ricorrente nel caso di specie), osserva questo Tribunale che il medesimo Supremo Collegio, nella predetta pronuncia nella sua più autorevole composizione, ha altresì esteso il medesimo concetto di irrevocabilità alla richiesta dell'imputato, precisando che, in relazione al rito abbreviato non condizionato, *«la possibilità di revocare l'ammissione al rito non insorge nemmeno nel caso in cui l'imputato*

abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, trattandosi di facoltà non attribuitagli dall'ordinamento processuale se non nell'ipotesi disciplinata dall'art.441 bis c.p.p.» (così richiamando Cass., Sez.I, n. 25858 del 15-6-2006, Miccio, rv. 235260) e che, in relazione al rito abbreviato condizionato, *«il principio della non retrocedibilità del rito è stato affermato da molteplici decisioni... le quali... hanno concluso nel senso illustrato sia nel caso in cui la revoca era stata disposta unilateralmente dal giudice sia nell'ipotesi in cui, invece, tale decisione era stata assunta su implicita sollecitazione dell'imputato che aveva dichiarato di rinunciare al rito»* (così richiamando Cass., Sez.I, n.32905 del 9-7-2008, De Silva, rv. 240683).

Poco rileva, quindi, che tra la richiesta dell'imputato e la celebrazione del giudizio abbreviato debba intervenire (come nel rito condizionato) o meno (come nel rito non condizionato) una valutazione del Giudice circa la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza, poiché le medesime SS.UU. hanno altresì precisato che *«l'introduzione... di un modello "condizionato" di instaurazione del rito abbreviato accanto alla procedura fondata sulla richiesta di essere giudicati senza integrazione probatoria non ha inciso sulla natura dell'istituto che ha mantenuto una fisionomia unitaria, la cui caratteristica fondamentale e unificante è costituita dalla disponibilità manifestata dall'imputato all'utilizzo degli atti d'indagine ai fini della decisione, accompagnata dalla contestuale rinuncia al contraddittorio dibattimentale. Pertanto il giudizio abbreviato "condizionato" e quello "semplice" rappresentano modalità differenziate di sviluppo di un unico modello processuale e non espressione di istituti diversi»* (così richiamando Cass., Sez.I, n.38595 del 17-9-2003, Mores, rv. 225997).

Ciò che conta, infatti, è solo la manifestata volontà abdicativa dell'imputato, poiché è proprio tale espressa rinuncia al contraddittorio che dà l'avvio a tutto il meccanismo sancito dagli artt.438 e ss. c.p.p.

E tale impostazione, che riconduce alla manifestazione di volontà dell'imputato la possibilità di semplificazione del rito, è riconosciuta dalle medesime SS.UU. come conforme ai principi espressi dalla Corte EDU, poiché – osservano – *«la domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, infatti, l'espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie conseguente all'adesione al rito speciale in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna: "l'istante, assistito da due difensori di fiducia, è stato indubitabilmente in grado di rendersi conto delle conseguenze della sua richiesta di adozione della procedura abbreviata" (C. eur. dir. Uomo, 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, § 78)»*.

Ed ancora, la stessa Corte EDU ha focalizzato la centralità della scelta dell'imputato affermando che a fronte di una rinuncia spontanea ed inequivoca a talune garanzie processuali da parte dell'imputato, sorge in capo a quest'ultimo un'aspettativa a che lo Stato agisca in buona

fede e rispettando le sue scelte (C. eur. dir. Uomo, sent. 17-9-2009, Scoppola c. Italia, § 134 ss.). Specularmente, quindi, non può che sorgere in capo allo Stato un'aspettativa che, nell'apprestare il rito prescelto dall'imputato, non avvenga nelle more una "rinuncia alla rinuncia". In altre parole, se ad un atto (quale la richiesta di rito abbreviato) viene data la valenza giuridica di sorgente di aspettative, è evidente come a tale atto debba essere al contempo riconosciuta una certa stabilità, e non possa esso venir meno per la sola mutata volontà del suo autore.

Del resto, analoga scelta abdicativa l'imputato può esercitare ex art.431 co.2 ed art.493 co.3 c.p.p., in relazione a singoli atti o all'intero fascicolo del P.M. (proprio come nel rito abbreviato), e non v'è dubbio che, una volta accompagnata dal consenso delle altre parti, tale scelta sia irrevocabile, pur se non sia ancora intervenuta la materiale acquisizione dell'atto al fascicolo per il dibattimento. Né la situazione che si viene a creare con la presentazione dell'istanza di rito abbreviato può ritenersi differente (e meno "stabile") rispetto a quella appena menzionata, in virtù del fatto che l'istanza predetta si presenta come mero atto unilaterale e non come accordo stipulato fra le parti (il che la renderebbe meno "solida"): tale differenza, a ben vedere, non esiste, per la semplice ragione che l'istanza di rito abbreviato, per poter esplicare il proprio effetto di rinuncia al contraddittorio nella formazione della prova, non ha bisogno di alcun consenso delle altre parti, di tal che essa esplica immediatamente la propria efficacia *ex se*, e quindi ciò di cui l'ordinamento deve tutelare la stabilità non è tanto la causa (istanza o accordo) quanto l'effetto (snellimento istruttorio).

Dunque, alla luce delle suesposte considerazioni e dei suesposti principi e statuizioni, nomofilattiche e convenzionali, occorre ritenere che il crisma dell'irrevocabilità non connota la sola ordinanza con cui il Giudice dispone il giudizio abbreviato (come da specifico principio di diritto formalmente espresso dalle citate Sezioni Unite), bensì anche la richiesta dell'imputato di procedersi con tale rito (come *incidenter tantum* osservato nella medesima pronuncia, e dalle numerose altre da essa richiamate).

Ora, nel caso in esame, la peculiarità del rito – rispetto all'ordinaria presentazione della richiesta di giudizio abbreviato in udienza (preliminare o pre-dibattimentale o per direttissima) – risiede nello iato spazio-temporale ravvisabile, nell'odierna procedura ex art.458 c.p.p., tra il momento del deposito in cancelleria della richiesta a norma del co.1 ed il momento della celebrazione dell'udienza a norma del co.2. Bene, se si condividono i principi poc'anzi esposti in relazione al rito abbreviato in generale, certamente su di essi non può incidere, vanificandoli, la semplice circostanza di fatto che, nel giudizio immediato, v'è il suddetto iato tra istanza ed ammissione, quasi che un fisiologico lasso di tempo legittimasse di per sé l'imputato a cambiare idea su una scelta altrimenti irrevocabile.

Peraltro, un confronto con la disciplina del “patteggiamento” ex art.444 c.p.p. può contribuire a corroborare tale conclusione.

Ed invero, in caso di richiesta avanzata nel corso delle indagini preliminari ex art.447 c.p.p., il Giudice fissa l’udienza per la relativa decisione proprio come nel caso di giudizio abbreviato richiesto a seguito d’emissione del decreto di giudizio immediato: orbene, nessuno dubita dell’irrevocabilità della richiesta di applicazione della pena avanzata dall’imputato, accompagnata dal consenso del P.M. ex art.447 co.1 c.p.p., prima della decisione del Giudice. Anche in questo caso, non v’è nel codice una menzione espressa di irrevocabilità dell’accordo prima della decisione del Giudice, ma l’irrevocabilità è nel sistema e nei principi. Tant’è che, allorquando il legislatore deve disciplinare la diversa ipotesi di richiesta ex art.444 c.p.p. presentata unilateralmente e senza il consenso dell’altra parte, a norma dell’art.447 co.3 c.p.p., stabilisce esplicitamente che il Giudice debba concedere all’altra parte un termine per esprimere il consenso o il dissenso, e che *«prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta»*: evidentemente, trattandosi di richiesta inidonea di per sé a produrre alcun effetto senza l’adesione dell’altra parte, il legislatore ha sentito la necessità di doverne disciplinare la stabilità con previsione espressa, a differenza dell’ipotesi di richiesta (ex art.444 c.p.p.) accompagnata dall’adesione altrui, e a differenza dell’ipotesi di richiesta (ex art.438 c.p.p.) che di tale adesione non ha bisogno, entrambe produttrici di effetti propri *ex se*. E’ dunque l’idoneità dell’istanza a produrre effetti immediati *ex se* a determinarne l’implicita e scontata irrevocabilità.

E addirittura, nel caso di giudizio abbreviato, l’effetto prodotto dalla richiesta dell’imputato è ancora maggiore e più diretto di quello prodotto da una richiesta ex art.444 c.p.p., poiché, in caso di rito abbreviato non condizionato, il provvedimento del Giudice è vincolato nel senso di dover necessariamente disporre la celebrazione del processo nelle forme di cui agli artt.438 e ss. c.p.p., senza alcun margine valutativo, concessogli invece nel “patteggiamento”. Né l’effetto prodotto da una richiesta di rito abbreviato condizionato è minore di quello prodotto da una richiesta ex art.444 c.p.p., poiché in tal caso il Giudice è chiamato – proprio come nel “patteggiamento” – ad esprimere una valutazione di sussistenza dei requisiti per l’accoglimento o meno della richiesta.

E nell’ipotesi (qui in esame) di giudizio abbreviato richiesto a seguito d’emissione del decreto di giudizio immediato, il diretto ed istantaneo effetto prodotto dalla presentazione della richiesta ex art.458 c.p.p. è ancora più significativo e consistente, poiché in tal caso si ha un’immediata regressione del rito, in quanto il G.I.P., dopo aver già disposto il giudizio dibattimentale, è obbligato a fissare un’udienza innanzi a sé per la celebrazione del rito abbreviato (se “semplice”) o per la valutazione della richiesta (se “condizionata”).

Ovviamente, siffatto complesso meccanismo processuale, siffatta eccezionale regressione del processo (che peraltro fa venir meno gli effetti della citazione a dibattimento espliciti dall'emesso decreto di giudizio immediato) non può innescarsi sulla base di una mera "tendenza" dell'imputato, revocabile in qualsiasi momento: evidentemente, invece, tutto ciò è innescato da una ben precisa e ponderata scelta dell'imputato, come tale irrevocabile.

Peraltro, si ribadisce sul punto quanto già enunciato in apertura, ossia che, secondo il chiaro tenore testuale del codice, una volta approdati all'udienza innanzi al G.I.P. ex art.458 co.2 c.p.p., solo nel caso di rigetto della richiesta (art.458 co.2 ter c.p.p.) o di contestazione integrativa ex art.423 co.1 c.p.p. che comporti l'inammissibilità del rito (art.441 bis co.1 bis c.p.p.) o induca l'imputato ad abbandonare il rito (art.441 bis co.1 c.p.p.), il G.I.P. potrà rimettere le parti innanzi al Giudice del dibattimento per il prosieguo, non essendo prevista alcun'altra ipotesi di transito dibattimentale.

Dunque, anche il confronto con la disciplina del "patteggiamento" ex artt.444 e 447 c.p.p. depone nel senso dell'irretrattabilità della richiesta di rito abbreviato.

E comunque, milita a favore di tale conclusione anche un altro argomento, che prescinde completamente dal tipo di valutazione rimessa in concreto al Giudice: esso deriva dalla disamina della disciplina generale dello spiegarsi degli effetti degli atti di parte.

Orbene, l'art.99 co.2 c.p.p. prevede che l'imputato possa togliere effetto all'atto compiuto dal difensore «*prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice*». Ciò posto, si può senz'altro trarre da tale previsione un principio d'ordine generale, ossia che qualsiasi atto di parte, dopo che in relazione ad esso sia intervenuto un provvedimento del Giudice, non può essere revocato per volontà della parte stessa. Infatti, secondo la regola logica e sintattica per cui il più contiene il meno, occorre convenire che se l'imputato non può togliere effetto all'atto compiuto dal difensore dopo che in relazione ad esso sia intervenuto un provvedimento del Giudice, allora a tale atto non può togliere effetto a maggior ragione il difensore medesimo, così come, *a fortiori*, l'imputato non può togliere effetto all'atto compiuto da se stesso o per se stesso con procura speciale (come appunto nel caso della richiesta di rito abbreviato) dopo che in relazione ad esso sia intervenuto un provvedimento del Giudice.

E nel caso di specie, in relazione alla richiesta di rito abbreviato è sì ben intervenuto un provvedimento del Giudice, e cioè il G.I.P., proprio in conseguenza della predetta richiesta, è stato costretto a fissare l'udienza innanzi a sé ex art.458 co.2 c.p.p.

Ne consegue, anche sotto tale profilo, la manifesta irretrattabilità della presentata richiesta di rito abbreviato.

Ciò detto, occorre ora stabilire che tipo di vizio affligga il provvedimento con cui il G.I.P., al di fuori dei casi consentiti dalla legge, abbia disposto la prosecuzione del rito nelle forme

dibattimentali a fronte dell'avvenuta presentazione di un'istanza di giudizio abbreviato poi revocata.

Sul punto, ritiene questo Collegio di dover propendere per una qualificazione in termini di abnormità, così come già riconosciuto da consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità in relazione all'ordinanza di revoca del giudizio abbreviato al di fuori dei casi di cui all'art.441 bis c.p.p. (*ex multis*, Cass., Sez. III, n.9921 del 12-11-2009, Majouri, rv. 246326; Cass., Sez.I, n.32905 del 9-7-2008, De Silva, rv. 240683; Cass., Sez. VI, n.21168 del 28-3-2007, Argese, rv. 237081).

Ed invero, si rinvencono nel provvedimento del G.I.P. oggetto della presente questione entrambi i profili indicati dalle Sezioni Unite quali indici dell'abnormità dell'atto (Cass., SS.UU., c.c. 26-3-2009, dep. 22-6-2009, n.25957, Toni): sotto il profilo strutturale, ci troviamo di fronte ad una deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); sotto il profilo funzionale, ci troviamo di fronte ad una stasi irreversibile del processo, poiché il provvedimento giudiziale imporrebbe adempimenti concretizzanti una serie di atti nulli, ossia la celebrazione del rito ordinario sulla base di un atto d'impulso – la rimessione delle parti innanzi al Giudice del dibattimento pur in presenza di una richiesta di giudizio abbreviato mai valutata – patologicamente inidoneo allo scopo.

E questa essendo la situazione, essa non è *«superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione»*, secondo il requisito di eccezionalità e residualità individuato da ulteriori Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n.20569 del 18-1-2018, Ksouri).

Di tal che il caso di specie esemplifica egregiamente il corollario individuato dalle più recenti Sezioni Unite, secondo cui *«l'abnormità funzionale e quella strutturale non costituiscono manifestazioni ontologicamente distinte ed eterogenee, ma si saldano nell'ambito di un fenomeno unitario, caratterizzato dalla carenza o dalla assenza di potere del giudice che ha adottato il provvedimento»* (Cass., SS.UU., c.c. 16-12-2021, dep. 24-3-2022, n.10728, Fenucci).

Ciò stabilito, condivide questo Tribunale il principio di rilevabilità sancito dalla giurisprudenza interessatasi all'elaborazione del concetto di abnormità, secondo cui *«l'abnormità di un atto è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento»* (Cass., Sez. I, 17-6-2004, dep. 9-8-2004, n.33965, Gurliaccio), così che non ci si può esimere dal

rilevarla e dichiararla in questa sede e nella presente occasione, con conseguente restituzione degli atti al G.I.P. per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

dichiara l'abnormità del provvedimento con cui il G.I.P., dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato e la presentazione di richiesta di rito abbreviato, ha rimesso le parti innanzi al Giudice dibattimentale e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti al predetto G.I.P.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, 3-4-2024

I Giudici

M. Torelli

M. Marangio Mauro

Il Presidente

F. Malagnino